



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2**

**ALLEGATO 9 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE
(D.U.V.R.I.)**

1. INTRODUZIONE

La Regione Emilia-Romagna attua una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei lavoratori nell'ambito del posto di lavoro. Anche l'esternalizzazione di attività e servizi può determinare l'incremento di occasioni d'infortunio a causa della promiscuità del lavoro, dovuto alla presenza di più operatori all'interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto più complessa è la struttura o più elevati sono i rischi in essa presenti o quanto più basso è il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è il prestatore esterno.

Il presente DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE è stato redatto in applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

2. SCOPO

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici. Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'art.26 D. Lgs. 81/08 s.m.i., il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione presso le Amministrazioni contraenti della Regione Emilia-Romagna che potenzialmente potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto da fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara.

Così come esplicitato nei capitoli successivi, Amministrazione contraente presso la quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, provvederà ad integrare il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei propri luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, andrà ad integrare gli atti contrattuali.

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture delle Amministrazioni contraenti della Regione Emilia-Romagna.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita' a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile

1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree

territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

Le attività oggetto dell'appalto riguardano la conduzione dei veicoli per il trasporto degli alunni delle scuole dei Comuni della regione Emilia- Romagna nei percorsi:

casa-scuola-casa;

presso strutture distaccate per fini scolastici;

per attività curriculari e uscite didattiche.

Descrizione delle attività:

- trasporto degli alunni;
- salita e discesa degli alunni, in alcuni casi presso i cortili/ aree private delle scuole;
- accompagnamento (con personale dell'appaltatore o soggetti terzi individuati dal Comune).

4.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE

REGIONE EMILIA- ROMAGNA

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Vedere Bando di Gara

RECAPITO TELEFONICO

Vedere Bando di Gara

LEGALE RAPPRESENTANTE/DATORE DI LAVORO

Vedere Bando di Gara

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

Vedere Bando di Gara

4.2 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO SEDE LEGALE

RECAPITO TELEFONICO

LEGALE RAPPRESENTANTE/ DATORE DI LAVORO

DELEGATO DEL D.L. IN MATERIA DI SICUREZZA

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

4.3 ANAGRAFICA APPALTATORE

AZIENDA APPALTATRICE 1

INDIRIZZO

RESP. PER I LAVORI IN APPALTO

RECAPITO TELEFONICO

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

DATORE DI LAVORO

ALTRO _____

AZIENDA APPALTATRICE 2

INDIRIZZO

RESP. PER I LAVORI IN APPALTO

RECAPITO TELEFONICO

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

DATORE DI LAVORO

ALTRO _____

AZIENDA APPALTATRICE 3

INDIRIZZO

RESP. PER I LAVORI IN APPALTO

RECAPITO TELEFONICO

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

DATORE DI LAVORO

ALTRO _____

4.4 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Regione Emilia-Romagna

DURATA DELL'APPALTO

(vedere la documentazione di gara) _____

AREA LAVORI/SERVIZIO

(vedere la documentazione di gara)

AREA SPECIFICA

NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI

Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007)

**ADDETTI ALLA GESTIONE
EMERGENZE**

(APPALTATORE)

ORARIO DI LAVORO

PERIODICITÀ DEI LAVORI

QUOTIDIANA, SETTIMANALE

MENSILE, VARIABILE

**INTERFERENZA CON ALTRI
APPALTATORI**

INIZIO DEL SERVIZIO

Come da documentazione di gara

**INTERRUZIONE STRAORDINARIA
DEI LAVORI/SERVIZIO**

Si stabilisce che il rappresentante dell'Amministrazione contraente ed il rappresentante incaricato della ditta, per il coordinamento degli stessi servizi affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

In tale evenienza, si provvederà all'aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all'implementazione del presente documento.

5. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA DITTA

5.1 ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE

RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL DATORE DI LAVORO

Premesso che il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si precisa che per la sua natura dinamica, il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi documento sarà integrato dall'Amministrazione contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, è allegata all'Ordinativo di Fornitura prima dell'inizio dell'attività.

Si evidenzia la presenza di rischi da interferenza nel caso dell'ingresso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni all'interno del cortile (o altre aree ad accesso limitato) di pertinenza della/e scuola/e, per la presenza di personale della scuola, personale di accompagnamento (se dipendente del Comune o della scuola) e di eventuali ulteriori soggetti terzi che eseguissero per conto del Comune o della scuola

5.2 ATTIVITÀ DELLA DITTA

ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA 1

RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA 1

ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA 2

RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA 2

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione dei rischi coordinata tra Amministrazione contraente e Ditta, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.

Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dall'Azienda Sanitaria Contraente in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

In fase di richiesta dei servizi, l'Amministrazione contraente fornisce all'appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:

- *le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;*
- *le misure di prevenzione adottate;*
- *le misure stabilite per la gestione delle emergenze;*
- *le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.*

FASE 2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il Committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali l'iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione (punto 13) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i., documentazione relativa agli obblighi dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ecc.

FASE 3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.

Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, la Ditta fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito dell'Amministrazione contraente specifico per l'oggetto dell'appalto.

Prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la Ditta e l'Amministrazione contraente potranno effettuare sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di

informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'esito di tale incontro è riportato nel Piano degli Interventi, all'interno del quale è tra l'altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall'impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze.

Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società Appaltatrice non potrà subappaltare il servizio senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente (Amministrazione contraente), salvo quanto regolamentato nella Documentazione di gara.

FASE 4. Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI.

Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Amministrazione contraente integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:

- luoghi ed attività svolte dal committente
- attività svolte dall'appaltatore
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività
- misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.

Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore.

Atteso il carattere "dinamico" il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

6.1 FASE 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZIALI

Premesso che il comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi esclude la valutazione dei rischi d'interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione contraente si evidenzia quanto segue:

- le attività oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate secondo il Piano Dettagliato degli Interventi, così come previsto dalla Documentazione di gara;
- i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione nell'ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio.

L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato

dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa. La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza standard cui potenzialmente sono esposti i lavoratori dell'Amministrazione contraente e della Ditta; tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori.

Si riporta di seguito l'analisi dei rischi da possibili interferenze presso le Amministrazioni contraenti:

Interferenza	Cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate	Fattore di rischio (PxD)	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Incidenti e/o investimenti di persone a veicoli o altri mezzi	<ul style="list-style-type: none"> • utilizzo dei veicoli di trasporto 	<p>Utilizzo di veicoli idonei e rispondenti alle vigenti normative, sottoposti a regolare manutenzione come previsto dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, utilizzato da personale adeguatamente istruito e formato.</p> <p>Utilizzo di segnaletica orizzontale e/o verticale per contraddistinguere le aree di sosta per salita/ discesa.</p>	basso	<p>Si dispone:</p> <p>a) il rispetto della bassissima velocità di movimento ("a passo d'uomo)" attivazione di segnalazione sonora e luminosa di presenza e transito;</p> <p>b) il rispetto delle aree di parcheggio / sosta indicate;</p> <p>c) il rispetto degli eventuali sensi di circolazione presenti;</p> <p>d) la definizione con le Amministrazioni contraenti/ strutture preposte degli idonei percorsi di transito e delle zone in cui effettuare la salita/ discesa dei passeggeri trasportati.</p>

7. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*, l'Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative e con misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi.

8. NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale della Ditta è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni di ogni singola Azienda Sanitaria Contraente.

In via generale dovrà comunque osservare quanto segue:

- a) l'Appaltatore deve istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione nei cortili e aree private delle singole Amministrazioni contraenti ed di esigerne la più rigorosa osservanza.
- b) l'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto.

È compito del Datore di Lavoro della Ditta rendere noto al proprio personale e fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- a) obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all'art.6 della L.123/2007;
- b) obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- c) divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle stabilite preventivamente per l'esecuzione del servizio;
- d) obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- e) divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- f) obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, ove previsti;
- g) divieto di procurare falsi allarmi emergenza, al fine di non compromettere anche la sicurezza di altri lavoratori, degli alunni della scuola o altri soggetti terzi presenti nella sede scolastica presso la quale viene eseguito il servizio.

8.1 DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:



E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE

IN TUTTE LE AREE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, COMPRESSE LE AREE ESTERNE DELLE SCUOLE.

E' compito del Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.

8.2 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato.

8.3 RISPETTO DELL'UTENZA

Il personale delle Società appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza riportate negli accordi generali.

Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del servizio si consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali.

9. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Amministrazione contraente si impegna ad informare il Fornire degli eventuali rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e a comunicare le opportune e conseguenti prescrizioni in merito.

10. VALIDAZIONE E FIRMA AMMINISTRAZIONE

DATA	
DATORE DI LAVORO (Direttore Generale)	
<i>Firma per Delega del Datore di Lavoro</i>	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO	

PREVENZIONE E PROTEZIONE	
<i>Firma</i>	

11. VALIDAZIONE E FIRMA IMPRESA APPALTATRICE

DATA	
DATORE DI LAVORO	
<i>Firma</i>	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IMPRESA APPALTATRICE	
<i>Firma</i>	